

IL PRESIDENTE

Inviata via e-mail

Spett. Ministero dell'Economia e Finanze
Dipartimento delle Finanze
Via dei Normanni, 5
00184 Roma
alla c.a. del dr Renato Dagostino

Roma, 24 dicembre 2013
Prot. n.296/13

Per Assotelecomunicazioni ó Asstel (dòra inannzi òASSTELö) ó con sede in Roma, Via Barberini n. 11, C.F. 97290240585, tel. 06/45417531, fax 06/45417536 (PEC info@pec.asstel.it e info@asstel.it), in persona del Presidente pro-tempore, Ing. Cesare Avenia, nato a Santa Maria Capuavetere (CE) il 25 luglio 1950, C.F. VNA CSR 50L25 I234L, domiciliato ai fini del presente atto in Via Barberini n. 11 presso Assotelecomunicazioni ASSTEL,

ASSTEL rappresenta, nel sistema di Confindustria, le imprese della filiera delle telecomunicazioni.

Oggetto: *Proposta di novella normativa concernente la messa a disposizione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuate dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente - Base imponibile IVA - Valore normale*

Con la Legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata sul S. O. n. 110/L della Gazzetta Ufficiale n. 161, del 14 luglio 2009, dal titolo *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ó legge Comunitaria 2008ö sono state recepite, tra l'altro, le disposizioni recate dall'articolo 74, della Direttiva del Consiglio 28*



IL PRESIDENTE

novembre 2006, n. 2006/112/CE, con lo scopo di allineare le norme nazionali a quelle comunitarie in materia di base imponibile IVA delle cessioni senza corrispettivo.

Per effetto del recepimento di tali previsioni, l'articolo 24 della Legge n. 88/2009 ha sostituito integralmente gli articoli 13 *«Base imponibile»* e 14 *«Determinazione del valore normale»* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare è stata introdotta, a tal fine, la previsione che la base imponibile delle cessioni senza corrispettivo - di cui ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2 e di cui al primo e secondo periodo, del terzo comma, dell'articolo 3, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 - sia costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili e, per le prestazioni di servizi, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

Costituisce eccezione alla citata previsione di portata generale la disposizione recata dal comma 3, lettera d) dell'articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972 il quale stabilisce che, con riferimento alla *«messa a disposizione dei veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore»*.

Il comma 3, dell'articolo 14 del D.P.R. n. 633/1972, come da ultimo sostituito, dispone a tale riguardo che, per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d), citato al precedente capoverso, *«con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale»*.

* * *

In vista dell'adozione dell'emanando decreto ministeriale, si propone di assumere a riferimento, ai fini dell'individuazione del valore normale della messa a disposizione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di



IL PRESIDENTE

telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, i seguenti parametri:

I. Determinazione del valore normale dei servizi di telefonia messi a disposizione dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente.

Ai fini della individuazione del valore normale dei predetti servizi si ritiene che il parametro maggiormente attendibile sia rappresentato dai dati statistici elaborati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), aventi a oggetto i valori medi dei consumi relativi ai servizi di telefonia mobile a uso privato, aggiornati con cadenza annuale dall'Autorità.

A garanzia dell'imparzialità della fonte dei dati cui si fa riferimento, si osserva che l'AGCOM è l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, istituita con Legge n. 249, del 31 luglio 1997 e risponde del proprio operato al Parlamento, il quale ne ha stabilito poteri, definito lo Statuto ed eletto i componenti. L'Autorità ha tra i suoi obiettivi istituzionali quello di assicurare la corretta competizione degli Operatori sul mercato e di tutelare i consumatori anche attraverso la vigilanza sulla qualità e sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti nel comparto della comunicazione. A tale fine l'AGCOM monitora costantemente l'andamento del mercato dei servizi di comunicazione e fornisce con cadenza periodica elaborazioni e studi di portata sia nazionale che internazionale, aventi a oggetto l'andamento del mercato sia in termini di consumi che di evoluzione dell'offerta. In particolare l'AGCOM presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ciascun anno per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro. La relazione deve contenere, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza. (Legge 249/1997, art. 1 comma 6 lettera c).

Dalla "Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro" relativa all'anno 2012 (cfr., in particolare, la p. 126) presentata nel giugno 2013, emerge che il consumo medio *pro capite* per servizi voce e dati, rilevato in capo agli utilizzatori privati di servizi di



IL PRESIDENTE

telefonia mobile, si è attestato per il 2012 su un livello di spesa media *pro capite* pari a 169,9 euro su base annua.

Sempre secondo le stime elaborate da AGCOM, il livello di spesa media per servizi *business* si è invece attestato su un importo pari a circa 250 euro sempre su base annua.

Si segnala, al riguardo, che il sopra citato livello di spesa media per i servizi telefonici presenta un costante *trend* al ribasso. In buona sostanza la spesa media *pro capite* per i servizi telefonici diminuisce progressivamente anno per anno, principalmente a causa della costante diminuzione delle tariffe telefoniche in conseguenza dell'elevato livello competitivo tra gli Operatori e per gli interventi del Regolatore..

Ai fini della individuazione di un valido criterio di determinazione del valore normale di cui al comma 3, lettera d) dell'articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972, anche in considerazione della frammentazione e delle particolarità del mercato della telefonia - contraddistinto da fenomeni quali l'utilizzo di utenze personali in aggiunta a quelle fornite in uso promiscuo - si propone di assumere a parametro un ammontare pari al 20% del valore di euro 250,00 stimato dalla AGCOM relativo al livello di spesa media sostenuto su base annua dagli utenti *business* per i servizi di telefonia mobile.

L'individuazione di tale parametro trova un adeguato riscontro nella disciplina prevista ai fini delle imposte dirette dagli articoli 54, comma 3 bis, e 102, comma 9, del D.P.R. n. 917 del 1986, i quali individuano una soglia di deducibilità pari all'80% per i costi relativi all'utilizzo delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre, con ciò confermando la stima circa la riconduzione del residuale 20% alla sfera dell'utilizzo privato.

Al riguardo preme sottolineare che gli utenti cui è affidata in uso promiscuo un'utenza telefonica aziendale dispongono, nell'ampia maggioranza dei casi, di una propria utenza privata a uso personale (anche in considerazione di evidenti ragioni di *privacy*) e che pertanto l'utilizzo per finalità personali delle utenze aziendali è in realtà nella gran parte dei casi estremamente limitato.



IL PRESIDENTE

II. determinazione del valore normale delle apparecchiature terminali

Quanto alla determinazione del valore normale delle apparecchiature terminali concesse in uso ai dipendenti, si rileva che il mercato si è orientato verso offerte che prevedono la fornitura dei terminali in comodato unitamente ai servizi voce. Tale fornitura è generalmente offerta dagli Operatori senza sovrapprezzo alcuno, almeno con riferimento alle apparecchiature terminali di utilizzo comune.

Solo nel caso della messa a disposizione di apparecchiature particolarmente avanzate (quali alcuni modelli di *smartphone* dotati di tecnologie estremamente evolute) è possibile che venga previsto un canone mensile di importo variabile, raramente superiore a euro 10 per mese, per un periodo temporalmente definito (raramente superiore a 24 ó 30 mesi).

Si segnala inoltre sul punto che sempre più frequente è il fenomeno dell'utilizzo da parte del dipendente della *sim card* aziendale (e quindi dei servizi telefonici messi a disposizione dal datore di lavoro) attraverso il proprio terminale privato (cd. fenomeno del BYOD = Bring Your Own Device).

Sulla base dei predetti dati di mercato, si propone di assumere a parametro del valore normale ai fini IVA delle apparecchiature terminali concesse in uso al personale dipendente un ammontare pari al 20% di euro 120,00 su base annua e, cioè, dell'importo medio (evidentemente stimato *ad abundantiam*) dei canoni previsti per la fornitura delle predette apparecchiature.

Con i migliori saluti.

Cesare Avenia